

REP. N. ____

COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

SCRITTURA PRIVATA

**CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI FIRENZUOLA E SERVIZI
CONNESSI .**

L'anno duemilaventisei, addì ____ del mese di giugno, (_____)

TRA

da una parte:

- L'Arch.tto Francesco Paoletti , nato a PRATO, il 11/04/1971 il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Firenzuola (C.F. 01175240488), quale Responsabile del Settore III – Lavori Pubblici - Patrimonio del Comune stesso, d'ora in avanti indicata come "Committente", "Stazione Appaltante", che interviene al presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in forza dei poteri conferiti con decreto Sindacale n. 3 del 30.04.2025;

E

Dall'altra:

2. il/la _____ (C.F. _____) nato a _____ il _____, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della _____, con sede legale in _____, Via _____, _____ – C.F. e P.I. _____, Iscritta alla Camera di Commercio di _____
: REA N. _____,

PREMESSO

CHE l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;

CHE con delibera G.C. N°35 del 16/04/2022 è stata approvata tra l'altro la classificazione dell'impianto piscina come "privo di rilevanza economica";

CHE con determinazione a contrarre Reg. Gen. N. ____ del ____ adottata dal Responsabile del Settore III venivano approvati gli atti per l'individuazione del soggetto affidatario della concessione amministrativa temporanea e lo schema di convenzione per la gestione dell'impianto di che trattasi;

CHE con determinazione Reg. Gen. N. ____ del ____ adottata dal Responsabile del Settore III veniva approvata l'aggiudicazione della concessione del servizio di che trattasi in favore del _____, con sede presso _____;

CHE in esito alle procedure di gara la concessione è stata consegnata in via d'urgenza al sunnominato appaltatore giusta verbale del ____ depositato in atti;

CHE è stata verificata in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1-PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2-OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Firenzuola, concede al Gestore che, come sopra rappresentato, accetta, il servizio di gestione della piscina comunale sito presso il Capoluogo del Comune di Firenzuola in Viale Sandro Pertini 42, presso l'area sportiva denominata "Pian del Ponte", tra il centro storico ed il fiume Santerno, delle strutture correlate

e dei servizi complementari al buon funzionamento del complesso come meglio rappresentato nella planimetria depositata in atti .

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al gestore, relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza beni mobili e immobili affidati in gestione.

ARTICOLO 3-OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni: Per quanto riguarda la **PISCINA**, il Gestore ha l'obbligo di:

- Rispettare il Regolamento di attuazione della Legge regionale Toscana n. 8/2006, come modificato dal DPGR 54/R/2015, in particolare l'art. 47 c. 1 il quale prevede:

"Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le seguenti figure:

- a) il responsabile della piscina;*
- b) l'assistente bagnanti;*
- c) l'addetto agli impianti tecnologici".*

I compiti delle figure di cui sopra sono dettagliati agli art. 47, 48 e 49 della normativa sopra citata.

- Garantire l'apertura dell'impianto nel suo complesso a tutti i cittadini;
- assicurare il regolare funzionamento dell'impianto in concessione secondo le indicazioni del Comune di Firenzuola riportate in seguito, assumendo a proprio carico gli oneri gestionali ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto e di quelli espressamente indicati nella presente convenzione ;

- assicurare quale obbligo primario della gestione (salvo causa di forza maggiore, riconosciuta dall'Amministrazione, o di maltempo per il quale il Gestore ha facoltà di sospendere il servizio) l'apertura al pubblico della piscina secondo le indicazioni di seguito riportate:
 - per un periodo minimo dal **15 giugno al 31 Agosto** di ogni anno;
 - apertura giornaliera minima dalle ore 10 alle ore 18,00 a prescindere dalle condizioni meteorologiche, con un orario continuato di almeno 8 (otto) ore al giorno;
- garantire il rigoroso rispetto delle norme di legge o regolamenti in ordine all'affluenza di pubblico, al numero del personale utilizzato, ai rapporti giuridici ed economici con proprio personale, curando la formazione dello stesso ai fini della prevenzione antincendio come indicato nel D.Lgs. 81/2008 e succ. integrazioni e modificazioni, nonché delle norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni, delle norme igienico sanitarie in materia di gestione piscine e di tutte quelle che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile.
- effettuare gli interventi di pulizia e sanificazione ambientale indicati nelle norme per la gestione degli impianti natatori, elaborate dall'Azienda USL territorialmente competente, al fine di assicurare la necessaria igienicità degli ambienti e delle acque di balneazione dell'impianto oggetto di concessione;
- mantenere per tutta la durata della concessione lo stesso livello qualitativo dell'impianto e delle strutture tecnologiche, allo scopo di poter constatare l'effettivo stato dell'impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resi eventualmente necessari;

- il Gestore consentirà in qualsiasi momento l'accesso ad ogni locale dell'impianto ai tecnici del Comune per le relative verifiche;
- l'intestazione, a propria cura e spese, delle autorizzazioni di polizia amministrativa e di ogni tipo di provvedimento autorizzatorio, comunque denominato, per la gestione dell'impianto e provvedere all'eventuale rinnovo delle stesse e dei nulla osta per tutte le attività soggette a verifiche periodiche;
- il gestore dovrà inviare entro il mese di novembre di ogni anno, all'Ufficio Tecnico del Comune di Firenzuola, una relazione circa l'affluenza e l'andamento della piscina nella stagione estiva precedente (frequenza, andamenti, manifestazioni organizzate, ecc.) ed entro dicembre di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario della gestione di riferimento.
- Sono ulteriori oneri a carico del gestore:
 - osservare e fare osservare il buon uso dell'impianto da parte di ogni utente, la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi in modo da evitare qualsiasi uso improprio o danno all'impianto, alle attrezzature o ai terzi. Gli impianti, le attrezzature e gli arredi devono essere riconsegnati nello stato d'uso in cui si trovano all'atto della consegna fatto salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso degli stessi e alla naturale vetustà;
 - rifondere al Comune tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature relativamente all'uso dell'impianto durante l'affidamento della gestione;

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto natatorio da parte di un Responsabile incaricato dal Gestore ed il cui nominativo dovrà essere comunicato tempestivamente all'Ufficio tecnico comunale;
- l'assistenza ai bagnanti in occasione del nuoto libero, nonché durante le attività svolte nelle corsie lasciate alla disponibilità del Gestore, con modalità e personale abilitato previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- la pulizia e la manutenzione ordinaria di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'impianto compreso le aree verdi (giardini, aiuole, piante);
- la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto e la sorveglianza degli accessi al medesimo;
- controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante le attività sportive e manifestazioni ;
- controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree a loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature ; controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;
- custodia e sorveglianza anche oltre l'orario di apertura al pubblico dell'impianto dei beni mobili e immobili affidati in uso segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno sottrazione abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto stesso e delle relative attrezzature;
- la conduzione degli impianti tecnologici e la fornitura dei materiali e prodotti necessari al loro funzionamento, ad eccezione degli impianti termici e antincendio;

- tutte le spese per la manutenzione ordinaria non incluse nel successivo art.4, nel rispetto delle normative vigenti ;
- acquisto di attrezzature e dei prodotti detergenti necessari per l'espletamento dei servizi in questione;
- accollo delle spese relative al pagamento dei premi per la copertura dei rischi di cui al successivo art.5;
- accollo delle spese relative alla riparazione di eventuali guasti derivanti da una imperfetta manutenzione o da altra causa non riferibile e non imputabile all'attività del Comune ;
- la nomina di un Responsabile, con adatta preparazione tecnica, per le attività di manutenzione ordinaria. Il gestore si impegna a nominare un tecnico abilitato alle verifiche periodiche sugli impianti e sulle attrezzature, nel rispetto delle norme vigenti, ad eccezione di quelle riguardanti le centrali termiche e i dispositivi antincendio, le quali vengono eseguite dall'Amministrazione;
- l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla revoca della concessione;
- l'assunzione di idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto;

- la riparazione e la sostituzione degli arredi così come risultanti dai verbali di consistenza e di consegna;
- tutti gli adempimenti tecnici e burocratici relativi all'ottenimento di qualsiasi certificazione e/o autorizzazione che si renda necessario richiedere nel corso della concessione;
- l'attivazione del registro per il controllo dell'acqua della vasca, nel quale giornalmente devono essere registrati la temperatura, la percentuale di cloro e il pH, per i controlli che periodicamente l'A.S.L. competente esegue;
- la segnalazione tempestiva all'Amministrazione comunale di qualsiasi rottura o guasto dell'impianto;
- Attivazione dell'utenza TARI riferita all'attività del Bar al fine del corretto conferimento dei rifiuti
- Volturare a proprio carico le utenze relative alla fornitura di Gas e Luce

Il Gestore ha diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per il periodo di durata della presente concessione, previo ottenimento dei necessari pareri e nulla osta dagli organi competenti. Il Gestore si obbliga ad osservare le disposizioni dei competenti uffici comunali in ordine all'ubicazione ed alle modalità di collocazione ed esecuzione della pubblicità e di attenersi alle prescrizioni che si rendessero necessarie per la previa agibilità tecnico-sportiva dell'impianto, in relazione alla natura delle gare o manifestazioni da effettuarsi. Ogni forma di pubblicità effettuata all'interno dell'impianto sarà soggetta al pagamento del canone unico a norma delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento dell'installazione.

ART. 4 BAR

Il presente affidamento comprende inoltre l'allestimento e la gestione di un bar

nell'area esterna e il gestore si impegna ad attivare tale servizio per tutto il periodo estivo di apertura al pubblico della piscina, affidandone la conduzione a persona in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalle norme vigenti in materia.

Il Concessionario potrà gestire un servizio bar all'interno dell'impianto sportivo, a complemento dell'attività di intrattenimento e svago.

Tale attività è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario, di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente in materia.

Il Concessionario potrà, altresì, far installare distributori automatici di alimenti e bevande.

Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in concessione. In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuta, né nei confronti del Comune né nei confronti dell'eventuale successivo gestore.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso.

Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico. Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, devono essere eseguite dal Concessionario con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

E' data facoltà al Concessionario di sub-concedere il servizio di bar e, a tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità e i requisiti dell'eventuale sub-concessionario, oltre che trasmettere al Comune il contratto sottoscritto con lo stesso, per consentire la verifica dei flussi finanziari.

Il Concessionario ed il sub-concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

Il rapporto tra il Comune di Firenzuola e il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge 27.01.1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

ARTICOLO 5-ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- le spese per la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi all'Amministrazione Comunale. Ogni intervento straordinario sarà concordato con il Gestore e programmato in modo da non limitare il periodo di apertura stagionale minimo previsto (15/06 – 31/08) e non arrecare danno al normale svolgimento delle attività del Gestore, salvo interventi urgenti o di forza maggiore non programmabili diversamente. Il Gestore potrà effettuare a proprie spese eventuali manutenzioni straordinarie, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

- Sono inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la conduzione delle centrali termiche, le spese per la manutenzione ordinaria degli estintori e le spese relative agli adempimenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici.

- La definizione delle tariffe.

ARTICOLO 6 - CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

Il Gestore dovrà presentare, prima dell'apertura al pubblico dell'impianto, apposita polizza assicurativa relativamente a:

- R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) con massimale unico non inferiore ad €. 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00); tale polizza dovrà garantire anche il riconoscimento di danni a persone, o cose di terzi, incluso il Comune di Firenzuola, in occasione delle normali attività e di manifestazioni organizzate o consentite dal Gestore all'interno dell'impianto in uso, anche se non specificatamente connesse all'attività natatoria;
- stipulare apposita polizza assicurativa incendio per i rischi derivanti dalla concessione.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

ARTICOLO 7-DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata dell'affidamento in concessione è stabilita in anni 3 (tre) dal giugno 2026 al dicembre 2028.

Al termine della gestione, l'impianto, le strutture e gli arredi di proprietà comunale dovranno essere restituiti al Comune nelle stesse condizioni in cui si trovavano all'inizio del rapporto, tranne il normale deperimento dovuto all'uso e alla vetustà.

ARTICOLO 8-TARIFE DI INGRESSO

Il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe d'ingresso e uso dell'impianto approvate con apposita delibera comunale e riportate nel bando. E' facoltà del

Gestore prevedere forme di abbonamento e/o tariffe per entrate non giornaliere in piena autonomia. Al Gestore competeranno tutte le entrate derivanti dalla gestione del servizio. Le tariffe potranno essere modificate da parte dell'Amministrazione durante la vigenza del contratto d'intesa con il gestore.

ARTICOLO 9-CESIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'aggiudicatario cedere a terzi la gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente contratto, ad eccezione della gestione del Bar come specificato nell'art.4. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1466 c.c.

ARTICOLO 10-RAPPORTI ECONOMICI

Il Concessionario utilizza l'impianto per le proprie attività e ne riscuote le dovute tariffe da tutti gli utilizzatori dell'impianto.

Il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione comunale, un canone unico pari a € 3.000,00 (oltre IVA se dovuta) quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto. Il versamento dovrà avvenire entro il 15 di luglio di ogni anno di gestione.

L'Amministrazione Comunale prevede la concessione di un contributo annuo nella misura fissa pari ad € 15.000,00 (oltre IVA se dovuta).

Il predetto contributo verrà corrisposto in un due versamenti, il 30% entro il 15 luglio di ogni anno di gestione ed il restante 70% entro il 31 dicembre dello stesso anno.

ARTICOLO 11 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune di Firenzuola tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo e servizi accessori nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione.

A tal fine:

a) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;

b) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;

I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso. Il Concessionario ha la facoltà di chiedere all'Amm.ne comunale eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto Sportivo.

Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. L'Amm.ne, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati.

ARTICOLO 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune può risolvere di diritto il contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo l'eventuale risarcimento danni, nei casi indicati di seguito per i quali non si possa applicare l'art.21 della presente convenzione:

- mancato pagamento del canone concessorio annuo;
- Perdita del requisiti di ordine generale;
- cessione o sub concessione della convenzione (ad esclusione del bar);
- violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente delle strutture oggetto della concessione per usi e finalità diverse da quelle convenute;
- mancata presentazione delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative.

La facoltà di risoluzione "*ipso iure*" è esercitata dal Comune con il semplice

preavviso scritto di 30 giorni senza che il gestore abbia nulla a pretendere.

In caso di risoluzione del contratto, nulla sarà dovuto dal Comune al Gestore o ai suoi eventuali aventi diritto a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo.

ARTICOLO 13 RECESSO DEL CONTRATTO

È facoltà del Gestore recedere anticipatamente dal presente contratto per motivate cause, senza che le parti abbiano da pretendere nulla l'una dall'altra e senza alcuna penale a carico del Gestore, purché il recesso avvenga con preavviso di almeno 6 (sei) mesi comunicato tramite pec o raccomandata A/R.

ARTICOLO 14 REVOCA DEL CONTRATTO

Fatta salva la possibilità di applicare sanzioni previste da leggi e regolamenti nazionali/regionali/comunali, l'Amministrazione comunale può revocare la concessione degli impianti sportivi quando: la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti o per evidenti inadempienze nel servizio..

ARTICOLO 15 INADEMPIMENTI E PENALI

Nel caso di inadempimento degli obblighi a carico del gestore il Comune contesterà l'inadempienza riscontrata con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro 15 giorni dalla comunicazione della contestazione. L'Amministrazione applicherà nei confronti del Gestore una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) al giorno nei casi previsti nel capitolato speciale d'appalto. L'Amministrazione applicherà nei confronti del Gestore una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di mancata apertura della piscina nei casi previsti nel capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 16 ONERI E SPESE

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la presente convenzione se e in quanto dovute fanno carico all'Associazione che espressamente se le assume. La

presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/1986 n. 131 e s.mm.ii..

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all'art.15 comma 2 bis della legge 241/1990 e succ. mod. e int. L'imposta di bollo Come risulta nella tabella A contenuta nell'allegato I.4 al Codice, il valore dell'imposta di bollo si determina per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000 in **euro 40**.

ARTICOLO 17-CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della concessione sarà definita in via esclusiva al Foro di Firenze. Non è ammesso l'arbitrato.

ARTICOLO 18- OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere all'Amm.ne comunale di Firenzuola gli estremi del conto dedicato alla concessione in oggetto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

ART. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario e tutti i suoi collaboratori e consulenti per quanto compatibili rispettano gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R.16 aprile 2013 N. 62 e dal codice di comportamento approvato dal Comune di Firenzuola con delibera G.C.

N. 124 del 17.12.2013 nonché quello che verranno eventualmente approvati nel corso della vigenza della convenzione.

ART.20 CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Il rapporto derivante dall'affidamento del servizio di gestione e di custodia dell'impianto natatorio si interrompe e viene a cessare nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) per scadenza naturale del contratto;

2) per la perdita da parte del Gestore dei requisiti richiesti per lo svolgimento di questo tipo di attività.

3) Per revoca dell'affidamento quando L'Amministrazione Comunale oltre che applicare le sanzioni previste al successivo art. 21 procederà ad addebitare all'appaltatrice gli oneri conseguenti a danni patrimoniali accertati tramite gli organi tecnici comunali.

ART.21 SANZIONI DECADENZA E RECESSO

L'Amministrazione Comunale applicherà a carico del gestore la sanzione pecuniaria di €. 150.00 (centocinquanta) per ogni inosservanza agli obblighi imposti dal presente disciplinare, dal capitolato d'appalto e dal Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi, previa contestazione scritta alla quale, nel termine di giorni quindici, la società/Associazione può addurre formalmente motivi a proprio discarico. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di decretare la decadenza come sanzione per accertata reiterata inosservanza delle finalità e degli obblighi di gestione e di custodia degli impianti sportivi comunali. Il comune si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.

ARTICOLO 22 DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario dichiara di non aver

concluso contratti o conferito incarichi a pubblici dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali quali il concessionario sia stati destinatario pena la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito, oltre alla preclusione per il concessionario di contrarre nei tre mesi successivi con la pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 23-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30.03.2003 modificato dal D.lgs. 101/2018 e del Regolamento Europeo in materia di Privacy 679/2016 le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno :
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;

- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale dell'Ente.

ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI

Il rapporto tra il Comune di Firenzuola e il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa temporanea di impianto sportivo ai sensi della L.R.T. 21/2015 e del vigente regolamento per la disciplina per gli impianti sportivi per le parti non incompatibili con la citata legge ed è regolato dal medesimo per le parti non disciplinate dalla presente convenzione nonché dalle disposizioni del codice civile per quanto riguarda il profilo pattizio.

Per il Comune

Il Responsabile del Settore 3

Arch. Francesco Paoletti

Per l'Associazione _____

Il Sig. _____

